



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1114

Disposizioni in materia di trasferimento fuori regione di diritti di reimpianto originati da vigneti da vino estirpati in Puglia.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. Settore Vitivinicolo ed Enologico, Sig.ra Porzia Di Bari, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, Dott. Domenico Campanile, e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, Dott. Giuseppe D'Onghia, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87;

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99;

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo;

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008;

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che all'art. 85 septies statuisce che il regime transitorio dei diritti di impianto si applica fino al 31 dicembre 2015;

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativo alla riforma dell'organizzazione comune

del mercato vitivinicolo, che

- all'art. 68 statuisce che "i diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 Dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016".

- all'art. 231, comma 2, statuisce che "I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza";

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 ed ha revocato la D.G.R. n. 1934/00 e la D.G.R. n. 613/01". In particolare, con riguardo alla utilizzazione dei "diritti di reimpianto", la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto, originati da vigneti estirpati nel proprio territorio, nell'ambito territoriale regionale.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 28/12/2005, modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2161 del 23/09/2011, ha istituito il Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale con funzione di formulare pareri, decisioni e mozioni in materia vitivinicola e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 602 del 20/07/2012 sono stati nominati i componenti del precitato Comitato.

Considerato che:

Il paragrafo 5.2.1 - Trasferimento dei diritti di reimpianto - della precitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 recita testualmente:

I diritti di reimpianto, come definiti dall'art. 4 del Reg. CE n. 1493/99 e ancora validi, sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati.

In deroga alla suddetta disposizione i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda qualora si soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) Il titolare del diritto cede parzialmente o totalmente i terreni della sua azienda, nel limite della superficie oggetto del diritto medesimo, a quest'altra azienda;

b) Il diritto di reimpianto è utilizzato in quest'altra azienda per superfici destinate:

- alla produzione di v.q.p.r.d. (DOC) o di vini designati mediante indicazione geografica (IGT);

- alla coltura di piante madri per marze.

La Regione Puglia, nell'attuazione della suddetta deroga, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del DM 27 luglio 2000, per i diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel proprio territorio, limita il loro utilizzo all'ambito territoriale regionale.

Ciò al fine sia di tutelare la viticoltura di qualità sia per salvaguardare le zone viticole regionali difficili dal punto di vista sociale, economico ed ambientale.

l'articolo 85 decies, paragrafo 5 del richiamato Regolamento (CE) n. 491/2009 in materia di utilizzazione dei "diritti di reimpianto" così dispone: In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;

b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate:

i) alla produzione di vini a denominazioni di origine protetta o indicazione geografica protetta, o

ii) alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano

da superfici non irrigue a superfici irrigue.

Considerato, altresì, che:

il comparto vitivinicolo regionale rappresenta per la Puglia un settore di grande importanza per la tradizione e per l'elevata qualità delle produzioni vinicole ottenute, caratterizzato dalla presenza di 4 DOCG, 26 DOP e 6 IGP che interessano tutti gli ambiti territoriali della regione e che il 60% della produzione pugliese è costituita da vino a denominazione di origine o a indicazione geografica; si rende necessario impedire la dispersione e la riduzione del patrimonio viticolo regionale e favorire l'utilizzazione dei diritti in ambito regionale tenuto conto che si registra, da qualche anno, una propensione ad incrementare la superficie investita a vigneto; il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018 prevede aiuti finanziari finalizzati alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti; quanto previsto dall'art. 68 del Reg. UE 1308/2013 potrebbe intensificare le richieste di trasferimento dei diritti fuori regione;

Preso atto:

che il Comitato consultivo vitivinicolo regionale nelle sedute del 10/12/2013 e del 24/04/2014, allo scopo di tutelare il patrimonio vitivinicolo pugliese, ha espresso, all'unanimità, l'esigenza di non autorizzare ulteriori trasferimenti fuori regione, ai sensi dell'art. 85 decies del Reg. CE 491/2009, dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nell'ambito territoriale regionale;

Ritenuto, quindi, che:

i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti in Puglia e che sono ancora in corso di validità debbano essere esercitati solo in ambito regionale e non possono essere quindi trasferiti in altre regioni.

Per quanto sopra si propone:

di sospendere l'applicazione della deroga di cui all'art. 85 decies del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento e sino alla data del 31 dicembre 2015, al fine di tutelare il patrimonio viticolo pugliese; che la disposizione di cui innanzi non venga applicata alle domande di trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione già acquisite al protocollo degli Uffici competenti del Servizio Agricoltura alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e corredate dal contratto di vendita registrato presso i competenti Uffici del registro nonchè di tutta la documentazione di rito.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di sospendere l'applicazione della deroga di cui all'art. 85 decies del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento e sino alla data del 31 dicembre 2015, al fine di tutelare il patrimonio viticolo pugliese;
- di stabilire che la disposizione di cui innanzi non venga applicata alle domande di trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione già acquisite al protocollo degli Uffici competenti del Servizio Agricoltura alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e corredate dal contratto di vendita registrato presso i competenti Uffici del registro nonchè di tutta la documentazione di rito;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
